XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto del Governo n. 185)

Agosto 2015 n. 107



servizio del bilancio del Senato



# Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

@SR Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

# Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto del Governo n. 185)". NL107, agosto 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

# INDICE

Articoli 1(Sospensione legale della riscossione), 2 (Rateazione delle somme
dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle
entrate), 3 (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito
dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate), 4 (Termini per la
notifica della cartella di pagamento. Casi particolari), 5 (Concentrazione
della riscossione nell'accertamento), 6 (Sospensione della riscossione –
Sgravio – Commutazione dell'atto di irrogazione), 7 (Rateazione imposta di
successione), 8 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito
su ruoli definitivi), 9 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale di
riscossione), 10 (Dilazione di pagamento), 11 (Autotutela), 12 (Sospensione
dei termini per eventi eccezionali), 13 (Razionalizzazione degli interessi per
il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo), 14 (Disposizioni
<i>transitorie</i> )

Articoli 1(Sospensione legale della riscossione), 2 (Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate), 3 (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate), 4 (Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari), 5 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento), 6 (Sospensione della riscossione – Sgravio – Commutazione dell'atto di irrogazione), 7 (Rateazione imposta di successione), 8 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), 9 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione), 10 (Dilazione di pagamento), 11 (Autotutela), 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), 13 (Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo), 14 (Disposizioni transitorie)

L'**articolo 1** dello schema in esame modifica la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, previsto dall'articolo 1, commi 538 e seguenti della legge 24 dicembre 212, n. 228. In particolare:

- sopprime la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso" (comma 538, lettera f));
- sopprime il termine dilatorio di sessanta giorni decorso il quale l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza (comma 539);
- chiarisce che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia (comma 539);
- vieta espressamente la reiterazione della dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione (nuovo comma 539-bis);
- sancisce che l'annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito (comma 540).

Il comma 2 del presente articolo, modificando l'articolo 49 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di espropriazione forzata, sopprime la possibilità per il debitore di opporre una dichiarazione (rilasciata in triplice copia dall'ente creditore) idonea ad interrompere la suddetta procedura di espropriazione.

L'**articolo 2** riscrive il vigente articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 con la finalità di rivedere la normativa in tema di rateazione delle somme dovute, nonché di semplificare gli adempimenti del contribuente. Quindi, in estrema sintesi, il nuovo articolo modifica la vigente disposizione in quanto eleva il numero delle rate, portandolo ad otto in luogo delle sei previste a legislazione vigente, per le somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni per importi inferiori o pari a cinquemila euro.

Sostituisce inoltre l'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione. Per tali fattispecie viene abbassata la soglia, per accedere ad un numero di rate superiore ad otto, che passa dagli attuali 51.646 euro a 50.000 euro. Specifica inoltre che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Modifica anche l'articolo 15 del citato D.Lgs. 218/1997 in materia di sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione (c.d. acquiescenza); in particolare si prevede l'estensione della riduzione delle sanzioni anche alla fattispecie di infedeltà della dichiarazione, nel caso in cui si rinunci ad impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste per l'imposta di registro sulle c.d. prime case non di lusso e dalle agevolazioni disposte in favore della piccola proprietà contadina.

Inserisce poi l'articolo 15-bis al citato DLgs 218/1997 con il quale si rendono univoche le modalità di pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

L'articolo 3 aggiunge il nuovo articolo 15-ter al citato DPR 602/1973 con il quale si procede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione nel caso di ritardo del versamento della prima rata fino a 5 giorni o di un minor versamento fino al 3% del dovuto e in ogni caso fino a diecimila euro. Viene esplicitata la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, evitando così l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti, qualora adempia entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

L'articolo 4 disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore). Infine è previsto che qualora venga dichiarato il fallimento del debitore il concessionario procede all'insinuazione al passivo senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

L'articolo 5, modificando l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, apporta variazioni alla disciplina del cd. accertamento esecutivo; in particolare si prevede che l'accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo dei 60 giorni dalla notifica previsti dalla vigente normativa; la sospensione automatica non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione. Si ampliano poi le forme di comunicazione mediante le quali l'agente della riscossione comunica al debitore di aver preso in carico le somme da riscuotere in quanto oltre alla raccomandata semplice può esser utilizzata anche la posta elettronica. Infine si elimina la disposizione che prevede che l'espropriazione forzata sia sempre avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'articolo 6 sostituisce il vigente articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423; il nuovo articolo disciplina la riscossione nel caso in cui la violazione fiscale da parte del contribuente e del sostituto d'imposta consegua dalla condotta illecita, penalmente rilevante degli intermediari professionisti. Le modifiche escludono l'obbligo, per il contribuente che ha subito la truffa, di fornire la garanzia ai fini della concessione di un periodo di sospensione ed una successiva rateazione del debito nei casi in cui sussistano comprovate difficoltà economiche. È prevista anche la possibilità per l'ufficio, qualora ne ricorrano i presupposti, di disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulti omesso, ritardato o insufficiente per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché di prevedere, alla fine del biennio la dilazione in dieci rate del debito fiscale, previo rilascio di garanzia.

L'articolo 7 sostituisce il vigente articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di dilazione del pagamento dell'imposta di successione; in particolare è previsto che il contribuente possa optare per il pagamento immediato di almeno il 20% dell'imposta liquidata, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per la restante parte del debito possa richiedere la dilazione in otto rate trimestrali, ovvero in dodici rate trimestrali per importi superiori a ventimila euro <sup>1</sup>. È prevista inoltre l'esclusione della decadenza dalla rateizzazione in caso di "lieve inadempimento"; tale fattispecie si concretizza nel caso di ritardo del versamento (della somma pari al 20%) entro i 5 giorni, o di un minor versamento non superiore al 3% del dovuto (con un limite massimo di 10.000 euro).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sugli importi rateizzati si calcolano gli interessi.

L'**articolo 8** introduce un ulteriore periodo, dopo il quarto, al comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in cui si prevede che i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo, sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina ed i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.

Con l'**articolo 9** si modifica il vigente sistema di remunerazione degli agenti della riscossione (c.d. aggio), mediante la sostituzione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Lo schema prevede che agli Agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno Equitalia S.p.a determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Il medesimo articolo definisce poi gli oneri dovuti agli agenti della riscossione, che risultano così composti:

- oneri di riscossione a carico del debitore: pari ad una quota pari al 3% delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella oppure pari al 6% in caso di pagamento oltre tale termine; per la sola riscossione spontanea a mezzo ruolo tale quota è del 2%.
- Spese esecutive: pari ad una quota correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto ministeriale<sup>3</sup>.
- Quota a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione<sup>4</sup>.
- Quota pari al 3% delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione.

Viene conseguentemente abrogato l'articolo 10, comma 13-quinquies, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che fissava il termine di emanazione delle norme attuative della riforma della remunerazione<sup>5</sup>.

L'articolo 10, modifica due articoli del citato D.P.R. 602/1973; in particolare novella l'articolo 19, riscrivendone il comma 1 con il quale si prevede che l'agente della riscossione, dietro autodichiarazione da parte del contribuente di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere la suddivisione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili per importi fino a 50.000 euro; oltre tale importo la dilazione è concessa se la temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene documentata dal contribuente. Sostituisce anche il comma 1-quater dell'articolo 19 in argomento in cui si regolamentano le fattispecie dell'iscrizione dell'ipoteca<sup>6</sup> e della prosecuzione delle procedure di recupero coattivo<sup>7</sup> precedentemente avviate, nonché il comma 3 che riduce da 8 a 5 il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione;

<sup>5</sup> Si rammenta che l'articolo 10, ai commi da 13-quater a 13-septies del D.L. n. 201 del 2011, ha disciplinato una riforma del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, destinata ad entrare in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi; in assenza dell'emanazione di tali provvedimenti è rimasta ferma la disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 nella sua versione originaria e che il presente articolo intende modificare. Per completezza si ricorda che il D.L. n. 95 del 2012 ha previsto all'articolo 5, comma 1, una riduzione dell'aggio di un punto percentuale sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013; quest'ultimo dunque è passato dal nove all'otto per cento a decorrere dalla predetta data.

<sup>7</sup> Il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate.

3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In essi può essere ricompresa anche una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabili in base a parametri di qualità e produttività. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad individuare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali degli oneri dovuti, in ragione dell'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività svolta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Da determinare con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca o disporre il fermo amministrativo di beni mobili registrati solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione.

inoltre si prevede la possibilità di chiedere un nuovo piano di dilazione purché il contribuente provveda al pagamento delle rate scadute.

Modifica poi l'articolo 39, comma 2 del citato D.P.R. 602/1973 sopprimendo la previsione secondo la quale gli interessi relativi al periodo di sospensione sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento di sospensione; la novella ha lo scopo di far riscuotere gli interessi in questione direttamente dall'agente della riscossione, così come oggi avviene per gli interessi di mora.

L'articolo 11, modificando l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, consente al contribuente, a cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale, di potersi avvalere degli istituti di definizione agevolate delle sanzioni, purché rinunci al ricorso. Specifica inoltre che l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

L'articolo 12 disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali prevedendo che le disposizioni che la contemplano per il pagamento di tributi, contributi e premi INAIL si applicano anche ai termini previsti per gli adempimenti processuali nonché per la prescrizione e la decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Dispone inoltre che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione siano prorogati fino al 31 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Infine prevede che l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione in argomento.

L'articolo 13 introduce disposizioni dirette a stabilire un tasso di interesse possibilmente in misura unica, compreso nell'intervallo che va dallo 0.5% al 4.5%, per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo. Si dispone poi che la misura del tasso di interesse possa essere rideterminata annualmente con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede poi che dall'attuazione delle disposizioni non derivino oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 reca la disciplina transitoria applicabile alle diverse fattispecie oggetto del presente schema di decreto legislativo; si sancisce che le nuove disposizioni in materia di sospensione legale della riscossione, modificate dall'articolo 1 del presente provvedimento, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore. Per le modifiche contenute nell'articolo 2 in materia di modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, esse si applicano:

- al 31 dicembre 2014, per le somme dovute all'esito di controlli automatici;
- al 31 dicembre 2013 per le somme dovute all'esito di controlli formali:
- al 31 dicembre 2012 per le somme contenute negli avvisi di liquidazione riguardanti redditi soggetti a tassazione separata.

Invece chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 2 a 4 concernenti, rispettivamente i versamenti di somme dovute a seguito di accertamento con adesione, i pagamenti per acquiescenza all'accertamento con adesione, il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza – non si applicano alle citate tipologie di atti già perfezionati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di inadempimento nei pagamenti delle somme rateizzate si prevede che essa si applichi per le dilazioni a seguito di controlli automatici e controlli formali<sup>10</sup> a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; per le somme dovute all'esito di controlli formali con sanzioni e interessi ridotti, se il pagamento è tempestivo, a decorrere dal 31 dicembre 2013; per le somme contenute negli avvisi di liquidazione riguardanti

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ouest'ultimo non può prevedere un numero di rate superiore a quelle ancora in scadenza.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La misura del tasso di interesse è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Detta misura dovrà rispettare gli equilibri di finanza pubblica. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Relativi a controlli con pagamento tempestivo e riduzione di sanzioni e interessi.

redditi soggetti a tassazione separata le disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012<sup>11</sup>. Per le somme dovute a seguito di adesione all'accertamento le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine le novelle alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, così come modificate dall'articolo 10 del decreto in esame, si applicano alle dilazioni concesse e ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

<u>La RT</u> per quanto riguarda il contenuto degli articoli 1, 4, 5, 8, 11 e 12 afferma che le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio dall'articolo 16 della L. 23/2014.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto le disposizioni migliorano significativamente a favore del contribuente il piano di pagamento dilazionato<sup>12</sup>, aumentando il periodo di dilazione e riducendo l'importo della rata; ciò produrrà un incremento del numero di adesioni dei debitori a queste forme di definizione e pagamento agevolati, e contestualmente una riduzione nel numero di omessi o tardivi versamenti delle rate. Quindi un maggior numero di contribuenti non solo troverà più conveniente aderire agli istituti di definizione conciliativa con pagamento rateale, ma riuscirà anche a rispettare con maggior frequenza le scadenze più diluite nel tempo. Per la quantificazione la RT prende a riferimento l'analoga disposizione prevista per il biennio 2012-2013, di cui all'articolo 10, comma 13-ter del DL n. 201 del 2011, con la quale in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica i contribuenti potevano chiedere una proroga della rateazione per un ulteriore periodo di 72 mesi, fino ad arrivare ad una rateazione straordinaria con un allungamento del piano di dilazione di 120 rate, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), n. 1) del D.L. 69/2013. Dall'analisi dei dati, esposti nella sottostante tabella, la RT evidenzia un possibile incremento complessivo, nell'anno 2015, degli incassi da rateazione pari al 23,9% rispetto al 2012, per effetto della disposizione di allungamento delle rateazioni, che ha comportato facilitazioni nelle modalità di adempimento del debito fiscale.

Totale Equitalia	2012	2013	2014	2015 al 31/05	proiezione lineare
Totale incassi da ruolo	7.483,8	7.072,5	7.361,5	3.251,3	7.803,0
Incassi da rateazione	3.066,4	3.333,8	3.404,9	1.582,4	3.797,8
% incassi da rateazione	41,0%	47,1%	46,3%	48,7%	48,7%

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tuttavia tale data riguarda i soli redditi relativi al lavoro dipendente, per le atre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata le disposizioni sulla dilazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aumentando il periodo di dilazione e riducendo l'importo della rata.

Da ciò la RT ritiene che una dilazione più vantaggiosa incrementa i pagamenti; considerando quindi il predetto incremento del pagamento del 23,9% nonché il fatto che l'intervento più rilevante contenuto nell'articolo 2 riguarda l'ampliamento da 3 a 4 anni del periodo di rateazione conclude ritenendo che non vi sarà una diminuzione di gettito a seguito dell'applicazione delle modifiche normative.

Per l'**articolo 3** afferma che la riduzione della sanzione al 45%, rispetto all'attuale 60%, potrà comportare effetti positivi sulla riscossione coattiva che, verosimilmente compenseranno il minor ammontare della sanzione stessa.

L'articolo 6 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la disposizione è volta a semplificare, cadenzare e coordinare gli adempimenti previsti per la richiesta della sospensione della riscossione delle sole sanzioni pecuniarie per le ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento causato da condotta penalmente rilevante dell'intermediario professionista; inoltre le modifiche riguardano un numero esiguo di casi tale da non poter produrre effetti finanziari significativi.

Anche per l'**articolo** 7 la RT stima che non vi saranno effetti comportanti nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta sostanzialmente di interventi di semplificazione e razionalizzazione delle modalità di dilazione vigenti, senza significativi effetti sul riscosso anno per anno; inoltre evidenzia che non sono previste modifiche al tasso di interesse da applicare alla rateazione dell'imposta essendo, tale possibilità, rinviata ad un successivo provvedimento ministeriale, previsto dall'articolo 13 del presente decreto. Quindi conclude evidenziando che non vi sono nell'immediato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né aumenti della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente per effetto diretto della norma in esame.

Per quanto riguarda l'**articolo 9** la RT rappresenta che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, agli Agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio; rimodula quindi le modalità di remunerazione di detto servizio di riscossione prevedendo che le somme ad essi dovute sono poste a carico dei debitori e degli enti creditori secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo in esame. Resta ferma la contribuzione a carico del bilancio dello Stato per il servizio nazionale di riscossione nella misura prevista a legislazione vigente. Quindi anche tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.

Le norme contenute nell'**articolo 10** in tema di rateazione possono generare incrementi del riscosso connessi ad un miglioramento dell'efficacia della riscossione, derivanti:

• dalla possibilità concessa ai debitori in difficoltà di recuperare il piano di rateazione precedentemente ottenuto, onorando tutte le rate scadute e ottenendo un ampliamento delle dilazioni. Per l'anno 2014 l'importo

relativo ai contribuenti decaduti da piani di rateazione è pari a 9 mld di euro e detti piani sono concessi in media a 48 rate, per cui ogni rata vale circa 190 mln<sup>13</sup> di euro; quindi l'importo complessivo potenzialmente recuperabile è dato da 1,5 mld di euro<sup>14</sup>. Ipotizza quindi che assai prudenzialmente solo lo 0,5% di tale importo possa essere versato utilizzando il beneficio della norma per cui ne deriva che possa stimarsi un incasso pari a 7,5 mln di euro a cui vanno aggiunti aggi per circa 500.000 euro.

- dalla riduzione da otto a cinque del numero delle rate scadute, per le quali il debitore incorre in decadenza, deriva che i debitori saranno indotti a versare con congruo anticipo le somme. Considerato che su un ammontare pari a circa 4,8mld di euro in scadenza, il 33% (quindi 1,6 mld di euro) non viene onorato e ipotizzando ragionevolmente e prudenzialmente che il solo 1% di tale importo, per effetto della riduzione dei tempi, venga pagato nell'anno, si genererebbero incassi per 16 mln di euro sui quali maturerebbero aggi stimabili e da riversare al bilancio dello Stato in misura pari a 750.000 euro.
- dalla citata riduzione delle rate che consente un più rapido recupero coattivo del dovuto si ha un effetto deterrente sull'utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto. Poiché le decadenze, come già evidenziato sono pari a 9 mld di euro ritiene congruo e prudenziale, stimare che venga recuperato almeno lo 0,2%, quindi 18 mln di euro, di tale ammontare.

Infine per l'**articolo 13** evidenzia che non si hanno effetti diretti in termini di nuovi o maggiori oneri in quanto la norma rimette ad un successivo provvedimento ministeriale la determinazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. In considerazione del vincolo del rispetto degli equilibri di finanzia pubblica, posto al comma 1 dell'articolo in esame, dallo stesso non potranno derivare effetti finanziari negativi.

Al riguardo, in termini generali si rappresenta che la RT non offre informazioni in merito agli andamenti delle riscossioni per i diversi tributi o in relazione alle differenti procedure, che sono oggetto di attenzione da parte dello schema in esame, ed alle connesse variazioni in termini di effetti finanziari che, nella materia considerata, rilevano sotto il profilo della cassa per effetto dei disallineamenti temporali dovuti all'incremento del tempo di dilazione. Ad esempio, per la stima dell'impatto delle possibili rimodulazioni delle rateazioni del debito tributario (di cui all'articolo 2 dello schema) la RT non fornisce dati specifici – in particolare in merito alle frequenze di avvisi di pagamento,

-

 $<sup>^{13}</sup>$  9 mld/48 rate = 190 mln di euro.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cioè 190 mln \* 8 rate = 1,5 mld di euro.

accertamenti con adesione o acquiescenze, alla numerosità ed ai valori delle richieste di rateazione ed alle connesse percentuali di incasso – limitandosi a esporre informazioni per due peculiari fattispecie di ampliamento delle possibilità di rateazione (quella di cui all'articolo 10, comma 13-ter del DL201/2011 e di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) n. 1) del DL69/2013). In relazione alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio prefigurato dall'articolo 3 dello schema, la RT non offre stime in merito ai possibili effetti finanziari. limitandosi ad affermare che "si ridurrebbe il fenomeno "dell'evasione da riscossione", propensione che il contribuente manifesta maggiormente in caso di sproporzione della sanzione rispetto al tributo" e prevedendo un effetto compensativo – se non positivo – in termini di riscossione coattiva. Altro esempio si rinviene nella stima dell'impatto delle modifiche in materia di imposta di successione in relazione alla quale, si ricorda, si prevedono nuove possibilità di rateazione nel presupposto del versamento di almeno il 20% dell'imposta liquidata (art. 7 dello schema). In tale ambito la RT non specifica la numerosità delle fattispecie potenzialmente interessate, i valori e gli incassi dell'imposta. Quanto poi all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, la RT, non stima alcun effetto finanziario nonostante la relazione illustrativa affermi che " la norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, cui affluiranno tutte le somme dovute dai debitori".

Passando quindi all'esame specifico delle disposizioni che potrebbero dar luogo ad effetti finanziari, in relazione alle fattispecie considerate dall'articolo 2, si rappresenta che i parametri posti a base dell'analisi della RT riguardano casi di rateazione significativamente differenti, per presupposti e numero di rate (rispettivamente fino a 72 rate ovvero 120), rispetto ai casi contemplati nella prefigurata disciplina. Si ricorda infatti che la norma in esame considera un incremento della dilazione molto più contenuto e pari a 2 rate trimestrali (nel caso del comma 1) o a 4 rate trimestrali (nel caso del comma 2). Pur condividendo l'argomentazione in base alla quale all'ampliamento della dilazione di pagamento dovrebbe corrispondere un incremento delle possibilità di onorare il debito erariale, si evidenzia che le maggiori opportunità prefigurate potrebbero risultare meno interessanti per i contribuenti rispetto a quelle richiamate in RT, e considerate come "analoghe" a quelle in esame. In ottica prudenziale andrebbero valutati i soli effetti finanziari di cassa in termini di minori riscossioni, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, almeno per il primo anno di applicazione della disposizione.

Quanto all'articolo 7, relativo alle maggiori possibilità di rateazione dell'imposta di successione, si osserva che la RT, dopo aver ricordato che è rimesso ad un successivo provvedimento ministeriale la fissazione della misura e

della decorrenza dell'applicazione del nuovo tasso di interesse, esclude che vi siano nell'immediato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con ciò lasciando intendere che in futuro tali oneri potrebbero determinarsi in relazione all'emanando provvedimento che non sarà oggetto di valutazione parlamentare. Appaiono opportune maggiori informazioni in proposito.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, si evidenzia che esso contiene modifiche rilevanti rispetto alla legislazione vigente, che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare variazioni finanziare di interesse per i debitori, gli enti creditori, l'erario e gli agenti della riscossione. Tali potenziali effetti andrebbero attentamente considerati. Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 6, della legge n. 23 del 2014 prescrive che le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto adottati ai sensi della delega devono indicare tra l'altro, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito e gli effetti distributivi sui contribuenti.

In primo luogo, il comma 1 del nuovo articolo 17 del D.Lgs 112 /1999 stabilisce che agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, laddove le norme in vigore si riferiscono al rimborso dei costi fissi, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. Si evidenzia che la disposizione proposta contempla anche la possibilità che i costi – determinati e pubblicati da Equitalia, previa verifica del MEF, entro il 31 gennaio di ogni anno – possano includere una quota incentivante finalizzata al miglioramento del servizio. Il comma 2 del medesimo articolo 17, nel determinare gli oneri dovuti agli agenti della riscossione, riduce la quota a carico dei debitori dal vigente otto per cento al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli eventuali interessi di mora; percentuale che è dimezzata nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; con riferimento alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, la medesima quota, a carico del debitore, è fissata nel due per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Si prevede poi che la percentuale in base alla quale gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del servizio di riscossione, sia del tre per cento delle somme riscosse<sup>15</sup> entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Nei casi in cui la riscossione abbia luogo successivamente non parrebbe previsto alcun onere a carico degli enti creditori. Appare opportuna una conferma sul punto. Si evidenzia inoltre la previsione che fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> A legislazione vigente la percentuale è del 3,35 per cento.

qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Il sistema delineato nella norma lascerebbe dunque spazio ad una rimodulazione al ribasso delle percentuali indicate; la qual cosa appare suscettibile di determinare minor oneri per gli enti creditori e quindi per l'erario; non è specificato tuttavia se le eventuali riduzioni delle percentuali debbano interessare tutti i soggetti indicati ovvero possano concentrarsi su uno solo dei medesimi. Si richiama l'attenzione sul fatto che la determinazione in ordine alle possibili opzioni, suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica, è demandata al Ministro dell'Economia e della Finanze, in assenza di una verifica parlamentare.

Le disposizioni in esame non contengono poi la determinazione esatta, con riguardo agli oneri dovuti agli agenti della riscossione, della quota (di cui al comma 2, lettera b), denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, né della quota – sempre a carico del debitore e contemplata nel comma 2, lettera c) – correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione; il livello di dette contribuzioni sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>16</sup>, anche in tal caso in assenza di un controllo parlamentare. La norma dunque si limita a prevedere il criterio di determinabilità di tali contribuzioni che, si ricorda, sono poste a carico del debitore. In assenza di informazioni non è possibile escludere nel tempo un aggravio degli oneri per i contribuenti a valere sui predetti titoli, anche per compensare costi gestionali dell'agente di riscossione non altrimenti coperti.

Si ricorda poi che la relazione tecnica rappresenta che resta ferma la contribuzione a carico del bilancio dello Stato per il servizio nazionale di riscossione nella misura prevista a legislazione vigente e che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario. Tale valutazione parrebbe sostanzialmente confermata dalla previsione di un minor onere a carico degli enti creditori rispetto a quello vigente.

Le modifiche prefigurate sembrano inoltre poter incidere sull'assetto organizzativo dell'agente di riscossione nazionale (Equitalia spa) nella misura in cui si troverà a dover far fronte ai propri oneri di funzionamento con le sole risorse di cui al comma 2 dell'articolo in esame. Sul punto si rappresenta che Equitalia ha evidenziato<sup>17</sup> che la riforma potrebbe non garantire la copertura dei costi per un importo pari a 261 mln di euro, ovvero il 30% della spesa complessiva. In merito appaiono opportuni chiarimenti al fine di escludere maggiori oneri per l'erario o per i contribuenti o comunque riflessi in ordine all'efficacia ed efficienza delle procedure di riscossione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Che individua anche le tipologie di spesa di rimborso.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nel corso dell'audizione del 16 luglio 2015 presso la VI commissione finanze e tesoro del Senato, dell'amministratore delegato di Equitalia Spa, Ernesto M. Rufini.

In merito poi all'articolo 10 in tema di dilazione di pagamento, la RT fa riferimento a diverse ipotesi (relative ad esempio alle percentuali di maggior incasso o al maggior gettito a titolo di aggio) non adeguatamente supportate da dati oggettivi. In ogni caso detti incassi parrebbero non essere stati considerati a copertura di oneri recati dai provvedimenti attuativi della delega; sul punto si rende opportuna in ogni caso una conferma. Si richiama l'attenzione sulla previsione per la quale il contribuente potrà, fino ad un debito pari a 50.000 euro, autodichiarare la situazione di temporanea difficoltà senza presentare alcuna documentazione e, parrebbe, senza che l'ufficio finanziario proceda ad un'attività di istruttoria (così come invece risulta a legislazione vigente). Tale aspetto potrebbe incrementare le richieste di rateizzazione, rispetto all'attuale situazione, con conseguente ampliamento degli effetti finanziari di cassa che la RT non sembra aver preso in considerazione.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

#### Lug 2015 Nota di lettura n. 98

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del Governo n. 177)

# " Nota di lettura n. 99

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto del Governo n. 179)

#### " Nota di lettura n. 100

**A.S. 1977**: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Emendamenti del Governo

# " Elementi di documentazione n. 22/1

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Schema di D.Lgs. n. 162-***bis*)

# " Elementi di documentazione n. 23/1

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Schema di D.Lgs. n. 163-bis)

#### " Nota di lettura n. 101

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto del Governo n. 183)

#### Elementi di documentazione n. 21/1

Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Schema di D.Lgs. n. 161)

# " Nota di lettura n. 102

**A.S. 14 e abb.** (**T.U.**): "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

#### " Nota di lettura n. 103

A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

#### " Nota di lettura n. 104

**A.S. 2021**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

# Ago 2015 <u>Elementi di documentazione n. 32</u>

A.S. 2008: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014"

# " <u>Elementi di documentazione n. 33</u>

**A.S. 2009**: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015"

#### " Nota di lettura n. 105

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto del Governo n. 182)

### " Nota di lettura n. 106

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto del Governo n. 184)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <a href="http://www.senato.it/documentazione/bilancio">http://www.senato.it/documentazione/bilancio</a>